



L'Estensore

(Dott.ssa Monica Tassoni)




Il Funzionario Istruttore

(Dott.ssa Monica Tassoni)




Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)




Il Dirigente Tecnico

(Dott.ssa Daniela Musa)



Il Direttore Generale

(Avv. Sandro Di Minco)




ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIT nella specifica sezione "Albo on-line" in data 23 NOV. 2016 (Legge n. 69 del 18.06.2009).

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



arrit
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

DELIBERAZIONE N.

085

DEL

23 NOV. 2016

OGGETTO:

Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 elaborato secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 di cui al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Il giorno 23 NOV. 2016 a Tortoreto Lido, nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Sandro Di Minco nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 23.02.2016 a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di lavoro avvenuta in data 16.03.2016, ha adottato la seguente Deliberazione:

VISTA la L.R. 25 marzo 2002 n. 3 recante "Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo" in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni", in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208;

VISTO l'art. 47 della L.R. n.3/2000 che prevede che i bilanci degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono presentati alla Direzione competente per materia della Giunta Regionale ed approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la L.R. 8 giugno 2006 n.16 pubblicata sul B.U.R.A. n. 35 del 21 giugno 2006, ed in particolare l'art.1 comma 5 che ha sostituito l'art.23 della L.R. 14 marzo 2000 n.25 istitutiva di questa Agenzia, prevedendo la tenuta della gestione finanziaria dell'Ente secondo i principi di contabilità finanziaria e il rinvio, per quanto applicabili, delle disposizioni di cui alla L.R. n. 3/2002,

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di amonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che disciplina la riforma dell'ordinamento contabile delle autonomie territoriali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 1, del D.Lgs. 23.6.2011, n. 118, dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni regionali incompatibili con le norme contenute nel decreto legislativo in parola;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, le nuove disposizioni trovano applicazione con la predisposizione del Bilancio di previsione dell'esercizio 2015, ove non diversamente disposto;

VISTO l'articolo 2, comma 2, del D. lgs n. 118/2011 che prevede che gli enti strumentali delle Amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale;

PRESO ATTO che l'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che "Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione;

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante "Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) e alla legge regionale

3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica). attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) pubblicata sul BURAT Ordinario n. 39 del 05.10.2016;

PRESO ATTO che all'art. 1 la L.R. n. 34/2016 prevede l'inserimento del Titolo III -bis "Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale" alla L.R. n. 25/2000, istitutiva dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica;

VISTO l'art. 15 bis della L.R. 25/2000, modificata dalla sopra citata L.R. n. 34/2016 che testualmente recita: "In conformità a quanto stabilito dai principi e dalle norme del diritto europeo relativi al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi con le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e con quanto disposto dall'articolo 1, commi 455, 456, 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007), la Regione Abruzzo promuove, attraverso la costituzione di una centrale unica di committenza regionale, un sistema regionale di negoziazione per il contenimento e la razionalizzazione della spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte dei soggetti di cui all'articolo 15 quater e per l'ottimizzazione delle procedure di scelta degli appaltatori pubblici nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, della sanità ed in ogni altra materia di interesse regionale, anche al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e i tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa";

VISTO l'art. 15 ter comma 1 della L.R. 25/2000 modificata dalla sopra citata L.R. n. 34/2016 che stabilisce che, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 15-bis, la Regione Abruzzo si avvale dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

VISTO l'art. 15 ter comma 1 che stabilisce che all'Agenzia, in aggiunta alle funzioni assegnate dalla L.R. n. 25/2000, sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e di stazione unica appaltante ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'articolo 15-quater ed altresì sono attribuite le funzioni di soggetto aggregatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,

EVIDENZIATO che l'art. 3 comma 1 della L.R. n. 34/2016 stabilisce che nella L.R. 25/2000, le parole "Agenzia regionale per l'informatica e la telematica" e "ARIT", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Agenzia regionale di informatica e committenza" e "ARIC";

PRESO ATTO che l'art. 3 comma 1 della L.R. n. 34/2016 stabilisce che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Regolamento dell'Agenzia di cui all'articolo 19 della L.R. 25/2000, è modificato sulla base dei criteri ed indirizzi operativi definiti dalla Giunta regionale, al fine di adeguare l'articolazione e la struttura organizzativa e funzionale dell'Agenzia alle nuove ed ulteriori funzioni attribuite alla stessa dalla presente legge e di assicurare la dotazione di risorse umane e strumentali necessarie a dare piena operatività alla struttura. La modifica del Regolamento è adottata dal Direttore generale dell'Agenzia ed approvata dalla Giunta regionale;

ATTESO che l'Agenzia a partire dall'esercizio 2017 dovrà garantire le funzioni di centrale di committenza secondo la normativa vigente, attribuite con la sopra citata L.R. n. 34/2016, in aggiunta allo svolgimento delle attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente di cui all'art. 8 comma 2 della L.R. n. 25/2000 ovvero concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, assicurare il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta regionale ed alla Struttura speciale di supporto sistema informativo regionale;

EVIDENZIATO che, per le motivazioni sopra esposte, nel Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 il trasferimento della Regione Abruzzo per le spese di gestione dell'Agenzia è stato previsto nella misura di euro 2.635.000,00 per ciascun esercizio finanziario del triennio 2017-2019 mentre il trasferimento per le spese di investimenti è stato previsto pari ad euro 310.000,00 per il 2017, pari ad euro 260.000,00 per gli anni 2017 e 2018;

CONSIDERATO che nella spesa sono stati previsti gli oneri diretti e indiretti per il personale, prevedendo la totale copertura finanziaria del fabbisogno di personale composto da n. 45 unità di personale oltre a n. 2 dirigenti, secondo quanto

previsto dal vigente Regolamento Generale dell'Ente, i costi generali di funzionamento della sede dell'Agenzia e gli oneri per le attività istituzionali dell'Ente;

VISTO il Bilancio di Previsione 2017-2019 dell'Agenzia, suddiviso per Missioni e Programmi, avente per l'esercizio 2017 valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla funzione autorizzatoria, non solo funzioni meramente conoscitive, elaborato in applicazione dei principi del D. Lgs. 118/2011 che detta la disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti focali e dei loro organismi, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato "A");

PRESO ATTO che il Bilancio di Previsione 2017-2019 predisposto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del Decreto medesimo, risulta composto da tutti gli allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso, di seguito riepilogati.

- Bilancio Entrate per titoli e tipologia;
- Riepilogo per titoli di entrata;
- Bilancio Spese per missioni e programmi con suddivisioni in titoli;
- Riepilogo per titoli di spesa;
- Riepilogo per Missioni;
- Quadro Generale riassuntivo;
- Prospetto esplicativo del Risultato di amministrazione presunto;

CONSIDERATO che al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 si allega la Relazione illustrativa del Direttore Generale al Bilancio 2017-2019, a norma dell'art. 38 del Regolamento dell'Agenzia;

VISTO il Verbale redatto in data 22.11.2016 dal Revisore Legale dell'Agenzia che esprime un parere positivo in merito al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

VISTA la L.R. n. 25/2000 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica e s.m.i.;

VISTO il Regolamento dell'ARIT approvato con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e n. 78 del 5.02.2007;

RILEVATA l'urgenza della procedura;

DELIBERA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di approvare** il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 dell'Agenzia suddiviso per Missioni e Programmi, elaborato in attuazione dei principi di cui al D.Lgs. 118/2011, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del Decreto medesimo, che si allegano al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso, di seguito riepilogati:
 - Bilancio Entrate per titoli e tipologia;
 - Riepilogo per titoli di entrata;
 - Bilancio Spese per missioni e programmi con suddivisioni in titoli;
 - Riepilogo per titoli di spesa;
 - Riepilogo per Missioni;
 - Quadro Generale riassuntivo;
 - Prospetto esplicativo del Risultato di amministrazione presunto;
3. **di dare atto** che l'allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del Regolamento Generale dell'Agenzia e a norma di legge.